



Sentenza

n. 106 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

Leonardo **Venturini**

Presidente

Marco **Scognamiglio**

I° Referendario

Khelena **Nikifarava**

I° Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **63216** del registro di Segreteria,
avente ad oggetto i **conti giudiziali**:

- **n. 111265**, reso per il periodo **dal 1 gennaio al 30 aprile 2020**

dal **Sig. Antonio Bertelli** (C.F. BRTNTN56B19E625Q),

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carlo

Merani (C.F. MRNCLL63H23F205J, PEC

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e Roberto Serventi,

C.F. SRVRRT81D05B111V, PEC

robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it), entrambi del Foro

di Torino, presso il cui Studio in Torino, Galleria Enzo Tortora n.

21, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC, è elettivamente

domiciliato, e

- **n. 111259**, reso per il periodo **dal 1 maggio al 31 dicembre**

2020 dalla **Sig.ra Francesca Russo**, costituita in proprio,

nella loro qualità di agenti contabili **economi del Comune di**

Livorno;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

ESAMINATI gli atti ed i documenti della causa;

UDITI nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 – celebrata con l’assistenza del Segretario Dott. Andrea Pitzalis – il relatore I° ref. Khelena Nikifarava, il vice procuratore generale Elena Di Gisi e l’Avv. Angela Turi, su delega dell’Avv. Roberto Serventi, per l’agente contabile Bertelli, nessuno presente per l’agente contabile Russo, né per l’Ente.

FATTO

I. Con relazione di irregolarità n. 46/2025, il magistrato istruttore deferiva all’esame della Sezione i conti in epigrafe, chiedendo di dichiararne l’irregolarità *“senza addebito a carico degli economi sigg.ri Bertelli Antonio e Russo Francesca per il seguente profilo: Irregolarità della spesa economale per violazione dell’art. 153, comma 7, del Tuel, per inammissibilità della spesa economale a valere sul Fondo sinistri per difetto dell’inerenza alle “spese d’ufficio”, per un importo di € 54.758,11 per il conto n. 111265 (dall’1.01.2020 al 30.04.2020) e di € 49.632,30 per il conto n. 111259 (dal 01.05.2020 al 31.12.2020), per un totale di complessivi € 104.390,41”*.

II. In data 6 giugno 2025 l’agente contabile Bertelli, assistito dagli Avv.ti Carlo Merani e Roberto Serventi del Foro di Torino, depositava la memoria in cui concludeva, in via principale, per la

regolarità del conto dallo stesso presentato, con il conseguente discarico integrale dell'agente contabile; in subordine, per l'addebito del *“minor importo possibile, effettuando il discarico dell'agente contabile in ordine alle somme ritenute regolari”*.

III. In data 10 giugno 2025 l'agente contabile Russo, in proprio, depositava una dettagliata memoria illustrativa, con documentazione allegata (integrata con un ulteriore deposito in data 13 giugno 2025), per sostenere la regolarità del conto dalla stessa presentato e la doverosità del discarico, *“stante la correttezza contabile e le finalità pubblica di tutte le spese economali in esame”*.

IV. Il Comune di Livorno non depositava memorie, né presenziava all'odierna udienza.

V. All'odierna udienza, nessuno comparso per il Comune di Livorno, né per l'agente contabile Russo, il PM Elena Di Gisi concludeva per la richiesta della declaratoria dell'irregolarità dei conti senza addebito agli agenti contabili, non essendovi alcun ammanco. L'Avv. Turi per l'agente contabile Bertelli insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in atti.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo, questo Collegio deve dare atto che i conti in epigrafe chiudono in pareggio e non risultano ammanchi o addebiti a carico degli agenti contabili, come da conclusioni del

Magistrato istruttore, cui ha aderito anche la Procura contabile.

Pertanto, restano da decidere le conseguenze dei rilievi mossi dal Magistrato istruttore in relazione alla gestione per cassa economale del cd. "Fondo Sinistri".

A tale riguardo, nella piena condivisione da parte di questo Collegio di quanto rilevato dal Magistrato istruttore nella relazione di irregolarità e in conformità al precedente di questa Sezione n. 70/2025, si ritiene che i rilievi di seguito formulati non siano di gravità tale da precludere la dichiarazione di discarico dell'agente contabile, anche in considerazione delle misure di autocorrezione adottate dall'Ente – secondo quanto riferito nella memoria difensiva dell'agente contabile Russo e salvo verifica nella sede propria – a partire dal conto dell'esercizio 2024.

2. In particolare, quanto alla non inerenza del cd. "Fondo Sinistri" alla cassa economale, l'art. 153, comma 7, Tuel ammette l'utilizzo della gestione di cassa per le spese economiche limitatamente a "*spese di ufficio di non rilevante ammontare*".

Ne deriva che le spese effettuate con tale modalità devono connotarsi, oltre che per l'importo contenuto, anche per la loro "inerenza all'ufficio", vale a dire per la loro riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

Sotto tale profilo, le spese a carico del cd. "Fondo Sinistri" del Comune non possono essere ricondotte tra quelle gestibili tramite cassa economale. Esse attengono, infatti, al risarcimento

dei danni cagionati a soggetti terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche e, pertanto, riguardano rapporti con cittadini estranei all'organizzazione dell'Ente, privi del necessario collegamento funzionale con l'attività amministrativa interna.

Tali spese devono, quindi, essere trattate attraverso le ordinarie procedure contabili, ovvero mediante regolare impegno, liquidazione e mandato, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. Centr. II, n. 103/2021; Sez. giur. Liguria n. 39/2022; Sez. giur. Calabria n. 114/2018).

3. In merito alla prassi seguita dal Comune di Livorno, emerge dall'istruttoria che l'Ente ha stipulato un contratto assicurativo con la compagnia Lloyd's Insurance Company SA per la copertura dei rischi derivanti da sinistri, riservandosi la gestione diretta di quelli di importo inferiore alla franchigia di 25.000,00 euro.

Il procedimento previsto include un'istruttoria da parte dell'Ufficio Economato e la valutazione da parte di una Commissione mista Comune-Assicurazione.

In caso di accoglimento della richiesta di risarcimento, si è fatto ricorso alla cassa economale per gli importi inferiori a 10.000,00 euro riservando invece la procedura contabile ordinaria ai casi superiori.

Tale doppio regime di spesa risulta difficilmente compatibile con i principi dell'ordinamento finanziario e contabile.

In particolare, la soglia di 10.000,00 euro non può in alcun modo essere considerata “minuta” nel senso delineato dalla normativa, e contrasta apertamente con la *ratio* limitativa dell’istituto economale.

Va inoltre rilevato che il Regolamento comunale di contabilità del 2018 non disciplina in modo espresso le tipologie di spesa da ricondurre alla cassa economale, rinviando al Disciplinare del 2014, il quale contempla il cd. Fondo Sinistri, ma nei limiti generali della franchigia e del fondo, senza mai autorizzare deroghe alla natura residuale e accessoria dello strumento.

4. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi non conforme alla disciplina di riferimento l’intero impianto operativo adottato per la gestione del cd. “Fondo Sinistri” tramite cassa economale, non risultando rispettati né i limiti di ammontare né quelli sostanziali di inerenza funzionale richiesti dalla normativa.

5. Non risultano elementi idonei a fondare la liquidazione di un debito a carico degli agenti contabili, né sotto il profilo di perdite né di sottrazioni di denaro o valori.

Deve infatti ricordarsi che non esiste alcun automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato scarico del contabile, come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (cfr., tra le altre, Sez. Emilia-Romagna n. 158/2022, Sez. Molise nn. 38/2012, 42/2015, 66/2017).

6. In relazione a tutto quanto sopra, deve trovare applicazione l’art. 149, comma 2, c.g.c. ai sensi del quale “*Quando il collegio*

riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo".

Al contempo, deve essere precisato che la condivisione da parte del Collegio della fondatezza del rilievo mosso dal Magistrato istruttore in merito alla gestione per cassa economale del cd. Fondo Sinistri preclude la possibilità di dichiarare regolari i conti in epigrafe.

7. L'assenza di addebiti patrimoniali a carico degli agenti contabili, nonostante l'irregolarità dei conti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara il discarico degli agenti contabili e l'irregolarità dei conti in epigrafe con rilievi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Khelena Nikifarava

Leonardo Venturini

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente